

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 682/ASURDG DEL 10/09/2013

**Oggetto: [Atto di citazione notificato da C.A., davanti al Tribunale di Urbino –
Incarico per la costituzione e la difesa in giudizio]**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di costituirsi in causa, avverso l'atto di citazione di C.A., davanti al Tribunale di Urbino, notificato all'ASUR Marche, per l'udienza del 15/11/2013.
2. di incaricare per la rappresentanza e la difesa dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, l'avv. Marcello Ercolani dell'U.O. Affari Legali della Area Vasta n. 1, con ogni potere e facoltà;
3. di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa, in quanto l'incarico viene conferito a personale dipendente;
4. di dare atto che non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
5. di trasmettere la determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Direttore Sanitario
(Dott. Giorgio Caraffa)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. PIERO CICCARELLI)

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Affari Legali)

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- Legge 241/1990 e succ. mod.;
- Cod. Proc. Civile: art. 83.

Con atto notificato, l'8/6/2013, per l'udienza del 15/11/2013 davanti al Tribunale civile di Urbino la sig.ra C.A., assistita dagli avv.ti Fabrizio Dini e Rossella Gostoli, citava in giudizio l'ASUR Marche per far accertare e dichiarare la responsabilità dei medici che la ebbero in cura e che ritardarono la diagnosi di appendicite, allorché in data 18.04.2010 fece accesso al Punto di primo intervento dell'ospedale di Sassocorvaro, ove restò in osservazione sino al giorno dopo e, quindi, fu dimessa.

La intempestiva diagnosi – secondo la parte istante - ritardò l'esecuzione dell'intervento chirurgico laparotomico del 20.4.2010, e le causò un danno biologico permanente nella misura del 27%.

Richiedeva, quindi, la condanna dell'ASUR Marche al risarcimento di ogni danno non patrimoniale e patrimoniale, con gli interessi legali, rivalutazione monetaria e le spese di causa.

L'evento per cui è causa non è coperto da garanzia assicurativa.

Si ritiene opportuno e necessario costituirsi e resistere in giudizio per difendere gli interessi dell'ASUR Marche.

Pertanto si propone l'adozione della seguente determina al fine:

1. di costituirsi in causa, avverso l'atto di citazione di C.A., davanti al Tribunale di Urbino, per l'udienza del 15/11/2013.
2. di incaricare per la rappresentanza e difesa dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, lo scrivente od altro legale interno, con ogni potere e facoltà;
3. di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa e non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
4. di trasmettere la determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento

Avv. Marcello Ercolani

- ALLEGATI -

(Non ci sono allegati)